

*Avv. Giovanni MORELLI  
Avv. Danilo D'ARPA  
Via Manzoni n.32/D - Lecce  
Tel. 0832/372281-Fax 0832/387075  
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it  
darpa.danilo@ordavvle.legalmail.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**-ROMA SEZ. III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI CON VALENZA ANCHE DI RICORSO**

**AUTONOMO**

Per l'ins.te **SARACINO CHIARA**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 28/12/1973, residente in Lecce al V.le Ugo Foscolo n.30, C.F. SRCCHR73T68I119D, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/387075) e Danilo D'Arpa (darpa.danilo@ordavvle.legalmail.it, c.f. DRPDNL71H08B792R, fax 0832/387075), elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Amina L'Abbate in via dei Gracchi n, 39, giusta mandato su separato foglio in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro il **MIUR**, in persona del Ministro in carica e l'**USR PUGLIA**, in persona del dirigente pt

- Resistente

E nei confronti di **MARIANGELA ANTONAZZO**

- Controinteressata

**NEL RICORSO NRG 7972/19 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO,  
NEI LIMITI DI INTERESSE**

- a) del DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/04/2019 dell'USR Puglia, adottato in pretesa applicazione del D.M. n. 631 del 25/09/2018, nella parte in cui dopo aver stabilito il contingente dei posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) del concorso di cui al DDG 85/2018, pubblicate entro il 31/12/2018,

nei limiti di quelli autorizzati e residuati agli esiti delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 18/19, dispone le convocazioni dei predetti candidati per la scelta dei posti da accantonare per le nomine con decorrenza dall'1/9/2019, attribuendo a tale scelta carattere definitivo e non temporaneo/cautelativo, e cioè senza attendere, per la scelta definitiva, la determinazione dei contingenti complessivi autorizzati per il nuovo anno a livello regionale per le assunzioni con la medesima decorrenza (1/9/2019) e la definizione delle disponibilità dei posti effettivi residuati a tal fine, all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 19/20, in aggiunta a quelli già accantonati;

- b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi comprese le convocazioni di cui al Decreto USR Puglia 10523 del 12/4/2019, gli eventuali provvedimenti di estrema urgenza di assegnazione definitiva della provincia in attesa dell'attribuzione della sede di titolarità e, ove occorra, in parte qua, del D.M. MIUR n. 631 del 25/9/18 "Disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17, co 2 del Decreto Legislativo 59/17".

#### **NONCHE ORA ANCHE**

**Contro USR PUGLIA UFFICIO V AT FOGGIA, USR PUGLIA UFFICIO VI AT LECCE E USR UFFICIO VII AT TARANTO, USR PUGLIA UFFICIO III AT BARI** in persona dei rispettivi dirigenti in carica

- resistenti

E nei confronti di **CAGNAZZI MARTA e IPPOLITO MARIA PAOLA**

- controinteressate

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CON RICHIESTA  
DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 cpa**

- c) del DM MIUR prot. N. 688 del 31/7/2019 laddove nell'allegato A "istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20" si invita a completare prima dell'avvio delle operazioni di immissione in ruolo, la procedura di assegnazione della scuola di titolarità per i docenti di cui al

DDG85/2018 nonché, ai sensi dell'art. 8 del CCNI della mobilità per l'a.s. 2019/20, per i docenti individuati ai sensi del DM 631/18, nell'ambito della provincia accantonata nelle recenti operazioni di mobilità (e limitatamente a detta provincia);

- d) dei prospetti di ripartizione dei contingenti autorizzati per le nuove nomine a t. ind. (“prospetti contingenti regionali” e “prospetti disponibilità provinciali”) allegati al DM 688 del 31/7/2019, nella parte in cui, per la Classe di Concorso A050, in Puglia, i posti accantonati nelle singole province, già scelti dai candidati di cui al DM 631/18, come la ricorrente, nell'ambito delle convocazioni del 12/4/2019 disposte dall'USR Puglia in virtù del DDG n. 10448 dell'11/4/2019, vengono distinti e quindi sottratti al contingente per le nomine a tempo indeterminato da disporsi entro l'inizio del nuovo a.s. 2019/20 in base alle ulteriori “disponibilità” di cui al cit. DM 688/19;
- e) dei prospetti di ripartizione dei contingenti autorizzati per le nuove nomine a t. ind. (“prospetti contingenti regionali” e “prospetti disponibilità provinciali”) allegati al DM 688 del 31/7/2019, nella parte in cui, per la Classe di Concorso A050, in Puglia, attribuiscono carattere di definitività all'accantonamento dei posti effettuato sulla base delle scelte imposte ai singoli candidati di cui al DM 631/18, come la ricorrente, prima delle operazioni di mobilità, in virtù del DDG dell'USR Puglia n. 10448 dell'11/4/2019, senza possibilità di rivedere siffatte scelte in considerazione di tutte le sedi effettivamente disponibili a livello regionale in esito alle predette operazioni, individuate ai fini delle nuove assunzioni in ruolo per l'a.s. 19/20 nella colonna delle “disponibilità”(dal citato DM 688/19) oltre ai posti accantonati per ogni provincia;
- f) ove occorra del DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/04/2019 dell'USR Puglia, del DM MIUR 631/18 e del DM MIUR 688/19 (e allegati), nella parte in cui di fatto precludono lo svolgimento contestuale delle operazioni di nomina in Puglia, per scorrimento della GMRE di A050 (graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui al DDG 85/18), aventi ad oggetto il conferimento di incarichi a

tempo determinato con la medesima decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2019 (a.s. 19/20); dispongono l'illegittima separazione delle operazioni e dei contingenti di posti utili ai predetti fini, tra posti residuati dal vecchio contingente 18/19(da accantonare ex DM 631/18) e posti del nuovo contingente (DM 688/19); non definiscono un unico nuovo contingente (per somma dei posti accantonati e delle nuove "disponibilità" su cui effettuare in unica soluzione tutte le operazioni di nomina riferite all'a.s. 19/20;

g) di ogni altro provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compresi i decreti prot. 8989 del 26/7/2019 dell'USR Puglia Ufficio V AT Foggia, prot. 11702 del 25/7/2019 dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce, prot. n. 7078 del 25/7/2019 dell'USR Puglia Ufficio VII AT Taranto e prot. n. 12628 del 26/7/2019 dell'USR Puglia Ufficio III AT Bari nella parte in cui dispongono la convocazione dei candidati di cui al DM 631/18, come la ricorrente, per la Classe di concorso A050, e la scelta di uno dei posti residuati dal contingente 2018/19, come da disposizioni di cui al DM 631/18, sempre però limitatamente alla provincia già scelta ad aprile in virtù dei DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/4/2019 e prot. 10523 del 12/4/2019 dell'USR Puglia; le operazioni di scelta della sede disposte per la A050, in Puglia, dai singoli uffici provinciali in esito alle convocazioni di cui ai predetti decreti territoriali, i verbali di tutte le operazioni di assegnazione di sede dei docenti di cui al d.m. 631 del 25.09.2018, ivi compreso quello riguardante la ricorrente relativo alla convocazione del 31/7/2019 presso gli uffici dell'Ufficio Provinciale di Foggia e comunque tutti gli altri verbali ed eventuali provvedimenti di estrema ignota di assegnazione della sede definitivamente degli altri posti di A050 accantonati a livello provinciale in Puglia; solo per mero scrupolo, ove occorra, con disapplicazione e/o declaratoria di nullità in parte qua dell'art. 8 CCNI 6/3/2019.

### **FATTO**

I fatti sono quelli che si leggono nel ricorso proposto dalla ricorrente avverso il DDG prot. n. 10448 dell'11/4/2019 dell'USR Puglia e il DM n. 631 del

25/09/2018 pendente innanzi codesto Ecc.mo Giudicante con **NRG 7972/19**, che per completezza si trascrive di seguito come parte integrante del presente atto:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA**

**RICORRE**

*L'ins. SARACINO CHIARA, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 28/12/1973, residente in Lecce al V.le Ugo Foscolo n.30, C.F. SRCCHR73T68I119D, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/372281), elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Amina L'Abbate in via dei Gracchi n, 39, giusta mandato su separato foglio in calce al presente atto*

*- Ricorrente*

*Contro il MIUR, in persona del Ministro in carica e l'USR PUGLIA, in persona del dirigente pt*

*- Resistente*

*E nei confronti di MARIANGELA ANTONAZZO*

*- Controinteressata*

**PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE**

*h) del DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/04/2019 dell'USR Puglia, adottato in pretesa applicazione del D.M. n. 631 del 25/09/2018, nella parte in cui dopo aver stabilito il contingente dei posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) del concorso di cui al DDG 85/2018, pubblicate entro il 31/12/2018, nei limiti di quelli autorizzati e residuati agli esiti delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 18/19, dispone le convocazioni dei predetti candidati per la scelta dei posti da accantonare per le nomine con decorrenza*

*dall'1/9/2019, attribuendo a tale scelta carattere definitivo e non temporaneo/cautelativo, e cioè senza attendere, per la scelta definitiva, la determinazione dei contingenti complessivi autorizzati per il nuovo anno a livello regionale per le assunzioni con la medesima decorrenza (1/9/2019) e la definizione delle disponibilità dei posti effettivi residuati a tal fine, all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 19/20, in aggiunta a quelli già accantonati;*

*i) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi comprese le convocazioni di cui al Decreto USR Puglia 10523 del 12/4/2019, gli eventuali provvedimenti di estremi ignoti di assegnazione definitiva della provincia in attesa dell'attribuzione della sede di titolarità e, ove occorra, in parte qua, del D.M. MIUR n. 631 del 25/9/18 "Disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17, co 2 del Decreto Legislativo 59/17".*

### **FATTO**

*La ricorrente, docente precaria di scuola secondaria, ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale con DDG 85/2018, volto per quanto di interesse al conferimento di incarichi a tempo indeterminato in Puglia, per la classe di concorso A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche.*

*La graduatoria definitiva è stata pubblicata dall'USR Campania (USR che ha gestito la procedura anche per altre Regioni) solo in data 30/11/2018 con DDG prot. n. 28877 (la stessa graduatoria è stata poi rettificata in data 21/12/2018 con DDG 30795 del 21/12/2018 e infine in data 31/1/2019 DDG prot. n. 3233).*

*Secondo quanto previsto dall'art. 17 co 2 lett. b del DLgs 59/17 e dal DM 995 del 15/12/2017, la procedura in parola riguardava anche l'a.s. 18/19 ed in particolare l'avvio nel predetto anno al percorso formativo di cui al DM 984 del 14 dicembre 2017 dei candidati risultati vincitori.*

*Senonchè il ritardo nella pubblicazione ha di fatto precluso lo scorrimento di molte di queste graduatorie nonché il conferimento di molte nomine per*

*l'a.s.18/19, sebbene autorizzate. Secondo il DM 579/18, infatti, le graduatorie utili per l'ammissione al percorso di formazione (fit) per l'anno scol.co 18/19, indette con DDG n. 85/18, dovevano essere pubblicate non oltre il 31/8/2018 (vedi art. 2 e 4 DM Cit.).*

*Tale circostanza ha portato il MIUR all'adozione del DM n. 631 del 25/9/2019, con l'obiettivo di garantire il recupero delle facoltà assunzionali perse, per l'a.s. 18/19, a causa dei predetti ritardi.*

*Così ha disposto che “nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23/2/2016 n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 co 605 lett. c) della l: 296/06, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018, n. 85 approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del Dlgs 13 aprile n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scol.co 19/20.”(cfr. DM n.631 del 25/9/2018).*

*Ed ancora che: “tali posti sono pertanto accantonati e resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'a.s. 19/20 durante il quale i candidati di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 14 dicembre 2017 n. 984” (cfr. DM n.631 del 25/9/2018).*

*Tali disposizioni hanno così trovato applicazione anche per il concorso bandito per l'A050 in Puglia dove ben 12 posti (7 in provincia di Foggia e 5 in provincia di Taranto) di quelli originariamente previsti ed assegnati dal DM 579/18 alle nomine da concorso, sono residuati a causa dell'incapienza delle graduatorie dei precedenti concorsi (del 2016) e della mancanza, alla data di ultimazione delle relative operazioni di nomina (31/8/2019) di quelle ex DDG 85/18 (cfr. Decreto USR Puglia dell'11/4/2018 Allegato 1).*

*Così con decreto prot. 10448 dell'11/4/2019, l'USR Puglia ne ha disposto l'accantonamento e l'indisponibilità ai fini delle operazioni di mobilità dell'a-s.*

*19/20, previa scelta da parte dei candidati aventi titolo della provincia di assegnazione. Stante l'abolizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1 co 796 della L.145/18 la scelta è stata infatti riferita alle province disponibili (nella specie Taranto e Foggia). Alla convocazione disposta dall'USR con successivo decreto prot. 10523 del 12/4/2019 ha partecipato anche la ricorrente, in quanto utilmente collocata al 10° posto della graduatoria definitiva/rettificata – 7° effettiva in virtù di alcune rinunce).*

*Sempre secondo quanto statuito nel predetto decreto, tale scelta ha assunto carattere definitivo, sicchè all'esito infatti delle operazioni di mobilità gli Uffici territoriali competenti (quelli delle province scelte) provvederanno all'assegnazione della scuola di titolarità (sede definitiva) senza tener conto delle eventuali sedi e delle possibilità di scelta migliorative eventualmente residue in altre province, all'esito delle operazioni di mobilità, anch'esse utili per le nomine per l'a.s. 19/20.*

*Insomma, le finalità garantite dal DM n. 631/18, e la volontà di preservare le aspettative dei candidati ha finito con il ridondare in danno agli stessi vanificando il vantaggio derivante dal loro diritto di graduatoria ed in particolare dalla prioritaria posizione in essa ricoperta.*

*Delle ulteriori disponibilità all'esito dei movimenti dell'a.s. 19/20, le cui operazioni ex OM 203/19 e CCNI del 6/3/2019 si concluderanno prevedibilmente nel mese di Giugno, se ne avvantaggeranno infatti i candidati non convocati dall'USR Puglia il 12/4/2019, ovvero coloro che in quanto collocati in posizione peggiore, non utile per la.s 18/19, entreranno in diritto nomina per l'a.s. 19/20. Eppure, secondo quanto statuito nel DM 631/18 e nel Decreto dell'USR Puglia dell'11/4/2019, il contratto che andrà a sottoscrivere la ricorrente avrà decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 19/20, al pari degli altri candidati che entreranno in diritto di nomina solo per il predetto anno scolastico, per scorrimento della graduatoria (ex art. 7 co 4 Dlgs 59/17) Ritenendo tale assetto illegittimo la ricorrente ha pertanto interesse ad*



*Impugnare il Decreto dell'USR DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/04/2019 e, ove occorra, anche il DM 631/18, nella parte in cui, ferma la disposizione relativa alla indisponibilità dei posti accantonati, quale ultima soluzione a carattere cautelativo e garantista, negano la scelta migliorativa sui posti effettivamente disponibili per l'anno di nomina giuridica ed economica (a.s. 19/20), e comunque la scelta per diritto di graduatoria su tutti i predetti posti, e tanto per i seguenti*

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DLGS 59/17; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 DPR N. 487 DEL 9/5/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DLGS 297/84; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 CO 109 L.107/15; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA', IMPARZIALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

*Come anticipato in narrativa l'Amm.ne resistente ha adottato il Decreto n. 631 del 25/9/2018 al fine di tutelare le aspettative assunzionali dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito del concorso ex DDG 85/18, pubblicate dopo il 31/8/18, data indicata dal DM 579/18 quale termine per la conclusione delle operazioni di nomina per l'a.s. 18/19.*

*Tale finalità viene invero palesata in modo chiaro nella citata disposizione regolamentare con cui l'Amm.ne centrale invita i singoli USR, con riferimento alle graduatorie pubblicate in ritardo ma prima del 31/12/2018, a convocare i candidati vincitori per la scelta della sede e l'accantonamento dei relativi posti ai fini delle assunzioni con decorrenza dall'a.s. 19/20.*

*Ha insomma inteso recuperare il contingente autorizzato dal DM 579/18 (ai sensi dell'art. 39 della l. n.449 del 1997) per l'a.s. 18/19, ma non utilizzato a causa dei ritardi accumulati dalla stessa Amm.ne, e tanto al fine di tutelare le*

*aspettative occupazionali dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie ex DDG 85/18.*

*Da sottolineare è però la circostanza che mentre i posti così accantonati appartengono al contingente già autorizzato per l'a.s. 18/19, le nomine da effettuare su tali posti vengono rinviate all'a.s 19/20, e ciò sia ai fini giuridici che economici.*

*Tale circostanza, invero, apparentemente non determinante, ha assunto rilievo in seguito al Decreto dell'USR Puglia dell'11/4/2019 ed alla determinazione in esso contenuta di attribuire alla scelta effettuata dai candidati per l'accantonamento il carattere di definitività. E' con tale Decreto, infatti, che si percepisce immediatamente la lesività non tanto dell'accantonamento dei posti bensì delle modalità di assegnazione degli stessi e degli effetti e ripercussioni sulla sfera dei singoli.*

*Con tale decreto, l'USR Puglia è stato chiamato a gestire il ritardo nella pubblicazione di alcune graduatorie del concorso DDG 85/18, e tra queste quella della ricorrente valida per la Classe di conc. A050, in sintonia con quanto disposto a livello centrale con il DM 631/18.*

*Tale graduatoria è stata infatti pubblicata solo in data 31/11/2018 allorchè le operazioni di nuova nomina per l'a.s. 18/19, valide anche ai fini dell'ammissione del corso di formazione di cui all'art. 4 DM 579/18, si erano concluse.*

*Per tale classe di concorso erano stati autorizzati in Puglia ben 34 posti totali ripartiti tra le varie province ed assegnati per il 50% ai concorsi per titoli ed esami (concorsi ex art. 1 comma 114 della L. 107/15 e DDG 85/18) e per il 50% alle GAE, in sintonia con le disposizioni vigenti in materia di nuove assunzioni.*

*Senonchè, fermi l'accertata incapienza delle graduatorie del concorso 2016 e l'utilizzo dei predetti posti per scorrimento delle GAE, all'esito delle operazioni di nomina per l'a.s. 18/19 sono avanzati ben 12 dei posti assegnati a concorso e*

*precisamente 7 per la provincia di Foggia e 5 per la provincia Taranto. Ciò è quanto emerso dalla ricognizione effettuata dall'USR Puglia all'esito delle predette operazioni e riportata in allegato al decreto dell'11/4/2019.*

*Su tale disponibilità la ricorrente è stata chiamata ad effettuare la propria scelta il 12/4/2019, scelta che, in virtù del comma 796 della L.145/18, secondo cui non è più consentita la titolarità su ambito, è stata effettuata sull'unica provincia disponibile in quel momento dopo la scelta dei colleghi che la precedevano in graduatoria (segnatamente Foggia).*

*Ebbene, come innanzi anticipato, ciò che si contesta in questa sede, è il carattere definitivo che il Decreto impugnato l'USR Puglia attribuisce a siffatta scelta. Secondo tale decreto, infatti, all'esito delle procedure di mobilità per l'as. 19/20 si tratterà solo di assegnare la sede (scuola) di titolarità su uno dei posti effettivi residuati in detta provincia.*

*Tale determinazione, infatti, oltre che illogica, contraddittoria e contraria ai principi di buon andamento dell'agire amministrativo, viola i diritti di graduatoria ed in particolare il diritto di scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria sancito dall'art. 7 co 5 del Dlgs 79/17 ma anche più in generale dall'art. 28 del DPR 487/94, dall'art. 436 del Dlgs 297/94 e dall'art. 1 co 109 della L.107/15.*

*Tale diritto, invero, risulta mortificato due volte.*

*Con riferimento al contingente autorizzato per l'a.s. 18/19, ad esempio, la ricorrente non ha avuto la possibilità di scegliere sui posti effettivi residuati all'esito della mobilità e delle operazioni di nomina dell'a.s. 18/19 (per eventuali rinunce o compensazioni tra classi di concorso). Prova ne è la circostanza che a fronte del contingente iniziale su Foggia di 5 unità (allegato DM 579/18) l'AMm.ne rileva ad Aprile un residuo di 7 posti, un incremento questo presumibilmente dovuto ad operazioni di compensazione con altre province, nel riparto di assegnazione tra concorso e GAE, dei posti non utilizzati per mancanza di graduatoria e per eventuali rinunce. E si badi bene ci*

*si riferisce in questo caso alla possibilità di scelta di posti effettivi (Ambiti/scuola) realmente disponibili e non al posto/contingente astrattamente calcolato (come numero).*

*Con riferimento all'a.s. 19/20, il danno è invece determinato dalla definitività della scelta operata ad aprile, su richiesta dell'USR Puglia, ovvero dall'impossibilità di migliorare la propria posizione lavorativa, per esigenze personali e familiari, in virtù dei posti che residueranno all'esito dei movimenti per l'a.s. 19/20. Ci si riferisce in particolare ai posti di cui l'Amm.ne avrà contezza effettiva solo all'esito delle predette operazioni, aventi ad oggetto movimenti provinciali e interprovinciali in entrata ed in uscita, in ogni provincia, ed in base ai quali disporrà l'assegnazione degli altri candidati collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nella graduatoria di merito ed entrati in diritto di nomina per l'a.s. 19/20 (e cioè dopo la ricorrente entrata in diritto di nomina per l'a.s. 18/19).*

*Ed è in particolare sotto tale aspetto che l'impugnato decreto dell'USR si appalesa illogico e comunque non in sintonia con la ratio del DM 631/18 che è quella di garantire una soluzione minima di garanzia che in qualche modo tuteli i candidati entrati in diritto di nomina nell'a.s. 18/19.*

*Insomma, il Decreto dell'USR Puglia se da un lato tutela il legittimo affidamento di tali candidati all'assunzione, dall'altro arreca loro un danno al loro legittimo affidamento relativo alla posizione in graduatoria e ai diritti che ne conseguono.*

*D'altronde i posti da scegliere in base al DM 631/18 (quelli individuati ex DM 579/18) non sono individuati in modo preciso ma rappresentano unità astratte calcolate in base a ragioni di bilancio e di contabilità della spesa pubblica.*

*Solo in un secondo momento, in base all'organico di fatto residuo all'esito delle operazioni di mobilità, riservate ai docenti già di ruolo, poco prima dell'inizio del nuovo anno, i posti vengono individuati in modo preciso ed assegnati definitivamente. Ciò, invero, accadrà anche alla ricorrente ma*

*nell'ambito della provincia di fatto già assegnata definitivamente in virtù della scelta obbligata che in questa sede si contesta.*

*Ed allora non si rinviene la logica o la motivazione dell'USR di assegnare alla scelta dei posti accantonati il carattere della definitività.*

*Tanto più che si tratta di posti per i quali è stata comunque assentita l'assunzione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, solo a decorrere dall'a.s. 19/20 e cioè dal medesimo anno di decorrenza delle ulteriori nomine che verranno disposte sul contingente 19/20, per scorrimento delle graduatorie di cui al Concorso DDG 85/18 (stante l'ormai acclarato esaurimento di quelle del concorso 2016).*

*I candidati chiamati ad effettuare la scelta in tale occasione, sebbene collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, avranno un ventaglio di scelte a disposizione diverso e più favorevole. Anche la disponibilità di un solo altro posto in altra provincia diversa da quelle di Taranto e Foggia sulle quali hanno espresso le proprie scelte i candidati chiamati il 12/4/2019 consentirebbe, a cascata, una diversa ripartizione di tutti i posti disponibili.*

*Evidente quindi la violazione del diritto di graduatoria come innanzi precisato oltre che l'evidente illogicità ed ingiustizia manifesta delle scelte operate dall'Amm.ne.*

*Questa, infatti, volendo tutelare la ricorrente e gli altri candidati in posizione prioritaria avrebbe dovuto garantire il paracadute offerto dal posto già accantonato ma anche la possibilità di scelta effettiva tra tutti i posti disponibili per l'a.s. 19/20 al pari degli altri candidati che verranno chiamati in esito all'ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito per l'a.s. 19/20.*

*E tanto si può realizzare solo in esito alle operazioni di mobilità ed in considerazione degli ulteriori posti eventualmente autorizzati per le assunzioni del 2019/20.*

*Si consideri infatti che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno del triennio 19/20,20/21, 21/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle*

*disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (art. 8 co 5 CCNI Scuola del 6/3/2019), disponibilità nelle quali vengono ricompresi anche i posti che si rendono vacanti per effetto di movimenti in uscita (cfr. art. 8 co 3 CCNI Scuola del 6/3/2019).*

*In base ad una corretta interpretazione del DM 631/19, in sintonia con i principi*

*ed i precetti innanzi richiamati, il nuovo contingente autorizzato per l'as. 19/20 dovrebbe pertanto essere dato dalla somma dei posti accantonati nell'a.s.18/19 con quelli di nuova autorizzazione, da individuarsi successivamente, in modo specifico, all'esito della mobilità.*

*Nessuna logica, invero, si intravede nella determinazione dell'USR Puglia di affermare la definitività della scelta e di considerare a tal fine separati i contingenti per l'a.s. 18/19 e per l'a.s. 19/20 atteso che le nomine ed i relativi contratti avranno la medesima decorrenza e saranno di fatto contestuali.*

*Né tanto meno una giustificazione può rinvenirsi nel DM 631/18 dove non si fa in alcun modo riferimento alla definitività della scelta della sede. Ciò che invece traspare da tale disposizione regolamentare è l'intento di garantire una sorta di tutela minima, un paracadute.*

*D'altronde la lettura del DM 631/18 non può prescindere dal quadro normativo di riferimento dell'epoca, laddove l'art. 7 co 4 del DLGS 59/17 (ancora valido ed efficace) statuiva che "I posti del primo scaglione corrispondenti alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento delle relative graduatorie, purché entro il termine perentorio del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo optato [per una graduatoria in caso di partecipazione per più classi di concorso], non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il secondo scaglione".*

*In disparte la successiva trasformazione dei corsi FIT in "percorso annuale di*

*formazione iniziale e prova”, operata dall’art. 1 co 792 della L 145/18, la norma innanzi richiamata non prevede affatto la scelta dei posti ancora liberi al 31/8/2018 bensì il trasferimento in toto di questi sul contingente dell’anno successivo. Ed in questo senso, lo si ripete, va intesa anche la lettera del DM 631/18: i posti scelti ed accantonati andranno a sommarsi in toto ai posti del contingente dell’anno successivo, ferma restando la possibilità per i candidati utilmente collocati per l’a.s. 18/19 di procedere alla scelta definitiva sul contingente complessivo del’a.s.19/20 dato dalla somma dei posti già accantonati e di quelli autorizzati per l’a.s. 19/20, residuati al termine delle operazioni di mobilità valide per il medesimo anno.*

***II.**In subordine, si eccepisce l’illegittimità anche del DM 631/18 ove lo stesso venga interpretato come la norma alla base della richiesta ai candidati utilmente collocati nelle GMRE per l’a.s. 18/19 di una scelta definitiva del posto da accantonare, nel limite di quelli già autorizzati per l’a.s. 18/19 e residuati all’esito delle assunzioni nel predetto anno (posto inteso come provincia alla luce delle modifiche introdotte dalla L.145/18), per le assunzioni del successivo a.s. 19/20, nella parte in cui non consente di rivedere tale scelta, per diritto di graduatoria, dopo la determinazione del contingente delle disponibilità effettive autorizzate e residue per il predetto anno all’esito delle operazioni di mobilità.*

*Evidente infatti sarebbe la illegittimità, in parte qua, anche di DM, per gli stessi motivi esplicitati al punto I.*

*Tutto quanto premesso,*

### **SI CHIEDE**

*l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.*

***Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia, afferente alla materia del pubblico impiego, è di valore indeterminato. Il C.U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.***

*Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.”*

\*\*\*\*\*

Orbene, con i presenti motivi aggiunti, da intendersi ove occorra anche quale ricorso autonomo, la ricorrente ha interesse ad impugnare anche i provvedimenti nei quali risulta confermata la separazione dei contingenti dei posti accantonati in ogni provincia della Puglia, per la A050, da quelli autorizzati dal DM 688 del 31/7/2019 ed assegnati alle nuove “Disponibilità”. Questi ultimi, comprensivi dei posti residuati dalla mobilità dell’a.s. 19/20, verranno infatti assegnati alle nuove nomine a tempo indeterminato, da disporsi nel mese di agosto (e comunque prima dell’avvio dell’a.s. 19/20 – cfr. premesse al DM 688/19). Alle nuove immissioni in ruolo sarà pertanto garantita la nuova possibilità di scelta a livello regionale, possibilità invece preclusa per coloro che, come la ricorrente, sono stati già nominati in ruolo in applicazione del DM n. 631/18. Tali concorrenti, infatti, avendo dovuto già operare la scelta sui posti residuati dal contingente dell’a.s. 18/19, prima delle operazioni di mobilità, sono stati chiamati adesso (prima delle nuove immissioni in ruolo) ad optare per la sede di titolarità definitiva limitatamente, però, ad una sola provincia, ovvero alla provincia per la quale era stato precedentemente accantonato il posto (cfr. prospetti provinciali contingente Regione Puglia a.s. 19/20 e Istruzioni operative allegato A al DM 688/19 pag. 2, 4\*cpv).

In altre parole la ricorrente, che nello scorso aprile era stata costretta a scegliere come posto da accantonare quello all’epoca disponibile per diritto di graduatoria (10° posto con pt 97), e cioè un posto in provincia di Foggia, è stata poi invitata a scegliere la sede effettiva tra quelle disponibili all’esito dei movimenti dell’a.s. 19/20 limitatamente a detta provincia (cfr. Decreto Convocazione USR Puglia AT Foggia n.8984 del 26/7/2019). Invece i candidati che nella graduatoria di merito erano collocati in posizione deteriore e non erano entrati in diritto di nomina ad aprile, possono ora scegliere una delle sedi residue dai movimenti a



livello regionale secondo il nuovo prospetto delle disponibilità di cui al DM 688/19; **possono cioè scegliere la provinciale in essa la sede di titolarità**, con un innegabile vantaggio rispetto alla ricorrente, visto il maggior numero di posti autorizzati dal DM 688/19 (cfr. allegati prospetti delle disponibilità relativamente alla A050 in Puglia). Ed infatti, tolti i posti accantonati a livello provinciale (si vedano le province di Taranto e Foggia), nel nuovo contingente figurano diversi e ulteriori posti di A050 (Classe di concorso di interesse della ricorrente) non solo in provincia di Taranto e Foggia ma anche in altre province, come ad es. Lecce (cfr. Prospetti contingenti regionali allegato al DM 688/19). Ebbene la scelta di tali posti è stata preclusa ai candidati di cui al DM 631/18 e tra questi anche alla ricorrente. E tanto in virtù dei provvedimenti impugnati anche con il presente atto, provvedimenti che si appalesano illegittimi per i motivi già esplicitati nel ricorso introduttivo (innanzi riportati), ai quali espressamente si rinvia, e comunque per:

**II) ILLEGITTIMITA' DERIVATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DLGS 59/17; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 DPR N. 487 DEL 9/5/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DLGS 297/84; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 CO 109 L. 107/15; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DDG 85/18 (BANDO); ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA', IMPARZIALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO IN MATERIA DI CONCORSI.**

I vizi di legittimità già lamentati nel ricorso introduttivo si riverberano inevitabilmente anche sugli atti e provvedimenti impugnati con il presente atto. Quello che si contesta nella vicenda è l'accantonamento disposto dall'USR Puglia con DDG 10448 dell'11/4/2019, in pretesa applicazione del DM 631/18,

dei posti residuati dall'a.s. 18/19, con la conseguente inutilizzabilità degli stessi non solo ai fini della mobilità per l'a.s. 19/20 ma anche ai fini di tutte le nomine indistintamente disposte con la medesima decorrenza giuridica ed economica per il nuovo anno scolastico, ovvero dall'1/9/2019.

Tale determinazione si pone infatti in contrasto con quanto statuito nel bando e nel precedente D.M. n. 579 del 02.08.2018 (contenente, tra l'altro, indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali bandite con DDG 85/2018) con cui il MIUR aveva precisato che le graduatorie valide per l'ammissione al percorso di formazione (terzo anno FIT – oggi percorso annuale di prova) **per l'a.s. 2018/2019** dovevano essere quelle pubblicate **entro e non oltre il 31.08.2018**.

Da tanto derivava, come precisato, anche nell'all. A ult. Cap. del D.M. cit., che le procedure concorsuali non completate entro il citato limite temporale, avrebbero avuto validità per l'anno scolastico 2019/2020 e i docenti ivi collocati avrebbero concorso, con priorità in base al posto occupato in graduatoria, per la copertura dei posti autorizzati per tale anno, da aggiungersi evidentemente a quelli residuati e non coperti, per non utilità della graduatoria, nell'a.s. 2018/2019.

Senonchè, la scelta dell'amm.ne di accantonare i posti inutilizzati ai fini delle nomine per l'a.s. 18/19 e di assegnarli prima della mobilità dell'a.s. 19/20, ha di fatto danneggiato chi come la ricorrente è entrata in diritto di nomina sulla base di graduatorie pubblicate dopo il 31/8/2018. La stessa s'è visto infatti precludere la possibilità di scegliere su un numero di posti disponibili maggiore, garantito dal nuovo DM 688/19, possibilità invece riconosciuta a coloro che verranno attinti dalla medesima graduatoria per le nomine da disporsi, con la medesima decorrenza giuridica ed economica (ovvero per l'a.s. 19/20), dopo la mobilità dell'a.s. 19/20 ma comunque entro la fine di agosto 2019.

Ebbene nessuna idonea motivazione è stata fornita al riguardo, né invero è dato ravvisare alcuna logica apparente.

Eppure il danno per tali candidati è notevole. Si consideri ad esempio anche l'impossibilità di partecipare a qualsiasi procedura di mobilità (art. 8 co. 6 D.Lgs n. 59/2017).

Ed invero, l'illogicità ed illegittimità di una siffatta determinazione emergono con chiarezza dall'analisi del nuovo contingente autorizzato per l'a.s. 19/20, per la Puglia, per la Classe di Concorso di interesse della ricorrente (A050).

Considerando, infatti, che ai sensi dell'art. 2 del DM 688/19, in sintonia con le disposizioni legislative vigenti, il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti (nel caso che ci occupa, per incapienza della graduatoria del precedente concorso l'unica graduatoria valida è la GMRE di A050 in cui figura la ricorrente) ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, per il nuovo a.s. 19/20, secondo i prospetti allegati al DM 688/19, risultano ulteriori **13 posti disponibilità di A050 in Puglia destinate allo scorrimento delle GMRE (in cui è inserita la ricorrente): Taranto 50% di 10=5; Lecce 50% di 4=2, Foggia 50% di 6=3; Bari 50% di 5=3**; ciò peraltro senza tener conto dei recuperi a favore del concorso dei posti conferiti in più, l'anno precedente, alle GAE (cfr. Istruzioni operative a.s. 19/20 Allegato A al DM 688/19 punto A.3 2°co) nonché dei posti che ritornano alle graduatorie del Concorso per l'assenza di candidati nelle corrispondenti Graduatorie ad esaurimento (per l'a.s. 19/20 le graduatorie di A050 risultano esaurite in provincia di Foggia mentre a Taranto vi sono solo 3 candidati a fronte di 5 posti da destinare a GAE, per cui le graduatorie da concorso dovrebbero recuperare per tale anno **ulteriori 5 posti** (cfr. alle istruzioni operative allegato A al DM 688/19 punto A.3, 3°co).

Ebbene, tali disponibilità ulteriori sono state mantenute separate e distinte dai posti accantonati per i candidati di cui al DM 631/18, già assegnati e non più utilizzabili.

E' così accaduto che, in data 12/4/2019, quando la ricorrente è stata convocata

per effettuare la scelta utile all'accantonamento, i posti utili per la A050 erano ripartiti solo su due province (**7 su Foggia e 5 su Taranto, 12 in totale**) così come peraltro riportato nella colonna "Accantonamento su provincia" dei prospetti del contingente allegato al DM 688/19 (cfr. prospetti).

A fronte della sua posizione in graduatoria e delle scelte operate dai candidati che la precedevano ha dovuto suo malgrado scegliere Foggia, non potendo peraltro astenersi in considerazione delle conseguenze professionali che un tale atto avrebbe comportato (quale la definitiva cancellazione da qualsiasi graduatoria).

Solo con il DM 688/19 sono emerse le ulteriori disponibilità tutte comunque riferite al contingente dell'a.s. 19/20 e destinate a nomine in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica di quella attribuita alla ricorrente. Insomma, a conti fatti, le disponibilità di posti utili per le nomine da concorso, in Puglia, per la classe di concorso A050, con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 19/20, avrebbero dovuto essere almeno il doppio, e su tutte tali disponibilità, a livello regionale avrebbe dovuto poter scegliere in base al diritto di graduatoria anche la ricorrente.

Tale possibilità le è stata invece preclusa illegittimamente.

**Evidente in particolare si appalesa la violazione della procedura concorsuale, dei principi di trasparenza, logicità ed efficienza, logicità nonché del principio meritocratico** per come delineati anche nel bando del febbraio 2018 (DDG 85/18) atteso che, **a parità di decorrenza giuridica ed economica di avvio del rapporto**, la ricorrente (in posizione utile per accedere ai posti residui del contingente 2018 e quindi meglio collocata in graduatoria) ha dovuto scegliere a livello regionale su un contingente non corrispondente a quello dell'anno di avvio all'insegnamento e per di più residuale, lasciando esclusivamente agli altri docenti collocati in posizione peggiore, per i quali è prevista la medesima decorrenza, la chance di accedere al diverso e più ampio (come opzione di scelta) contingente, dato dalle cattedre messe a disposizione

per l'a.s. 2019/2020 con il DM 688/19.

Insomma la migliore posizione concorsuale non ha garantito alla ricorrente una condizione di vantaggio ma ha di fatto negato la possibilità di scegliere una sede più consona alle proprie esigenze. E tanto, oltre che INACCETTABILE si pone altresì in contrasto con i diritti di graduatoria della ricorrente ed i diritti di scelta della sede secondo l'ordine sancito dall'art. 7 co 5 del Dlgs 59/17 ma anche più in generale dall'art. 28 del DPR 487/94, dall'art. 436 del Dlgs 297/94 e dall'art. 1 co 109 della L.107/15.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56**

#### **C.P.A.**

La speciale urgenza che giustifica la concessione del decreto di cui in epigrafe è rappresentata dall'imminente avvio dell'a.s. 19/20 e dalla circostanza che entro il mese di agosto l'Amm.ne (nella specie l'USR Puglia) procederà al completamento delle operazioni di nomina sui posti nel nuovo contingente con la convocazione dalla GMRE di A050 dei nuovi concorrenti ex DDG85/18 che risulteranno in posizione utile per la nomina e la scelta delle sedi. Ci si riferisce ovviamente ai candidati che seguono la ricorrente nella predetta graduatoria, valida per la Puglia, non entrati in diritto di nomina durante le operazioni di accantonamento dello scorso aprile 2019.

In assenza, pertanto, della concessione della misura cautelare che permetta alla ricorrente di accedere a tale fase, la stessa verrà esclusa dalle operazioni utili a scegliere la sede che alla stessa spetterebbe in virtù della migliore posizione in graduatoria, con inevitabili ed irreparabili ricadute negative sul piano personale, professionale e familiare. Si consideri che nel corso delle ultime operazioni di scelta della sede definitiva la stessa è stata destinata a San Severo, in provincia di Foggia, ovvero la sede più lontana tra quelle disponibili in Puglia rispetto alla sua residenza. Ciò rende impensabile anche un pendolarismo.

Si consideri poichè all'esito delle modifiche dalla legge di stabilità 2019 il docente, valutato positivamente al termine del periodo di prova, è cancellato da

ogni altra graduatoria nella quale sia iscritto – di merito, di istituto o ad esaurimento – ed è confermato in ruolo presso la scuola ove ha svolto il periodo di prova con l’obbligo di rimanere nella succitata istituzione scolastica (quella in cui ha svolto il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni.

Insomma si appalesa determinante la partecipazione della ricorrente alle convocazioni che l’USR Puglia disporrà entro la fine di agosto per le nuove nomine a tempo indeterminato e le conseguenti scelte di sede in base alle nuove disponibilità definite per tali operazioni dal DM 688/19.

In particolare si rende necessario un provvedimento cautelare che legantisca di partecipare alle predette convocazioni e scegliere uno dei nuovi posti disponibili a livello regionale, per la A050, per l’a.s. 19/20, diversi da quelli accantonati ex DDG 18/19 (cfr. prospetti allegati DM 688/19) in attesa del rifacimento di tutte le operazioni di nomina e di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per l’a.s. 19/20, in sintonia con i principi innanzi evidenziati, operazione questa che si renderà necessaria in virtù di un auspicato esito favorevole della predetta impugnativa. In subordine si chiede che all’Amm.ne resistente, in vista dell’inizio del nuovo anno scol.co, venga imposta la rinnovazione di tutte le operazioni di nomina e di scelta delle sedi, effettuate per l’a.s. 19/20, mercè lo scorrimento delle graduatorie di A050 di cui al DDG 85/18, valide per la Puglia, conferendo in un’unica soluzione tutti i posti disponibili a livello regionale con la medesima decorrenza giuridica ed economica (a.s. 19/20), secondo il DM 688/19 e prospetti ad esso allegati, e cioè sia i posti già accantonati ex DM 631/18 (vedi prospetti allegati al DM 688/19) sia quelli dichiarati disponibili per le nomine, dopo la mobilità, con DM 688/19. Trattasi invero di soluzioni conformi anche agli interessi dell’Amm.ne che, lo si ripete, nel caso di un auspicato esito favorevole della predetta impugnativa dovrebbe procedere al rifacimento di tutte le operazioni, anche in corso d’anno, con tutte le conseguenze negative per il servizio che è chiamata a garantire.

La richiesta misura cautelare sembra l'unica soluzione atta a garantire l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento e tanto anche in considerazione dell'irreparabilità del danno che la ricorrente subirebbe nelle more.

Tutto quanto premesso,

### **SI CHIEDE**

L'accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti, da valersi anche come ricorso autonomo, e per l'effettol'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati con i predetti atti, nonché la concessione delle richieste misure cautelari, come innanzi precisate, il tutto previa concessione di decreto ex art 56 cpa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

**Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia, relativa all'ammissione ad un corso strumentale per l'accesso al pubblico impiego, è di valore indeterminato.** Il C.U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.

I sottoscritti difensori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 02/08/2019

**Avv. Giovanni Morelli**

**Avv. Danilo D'Arpa**